



DIRETTIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ISTITUTI DEL PROCESSO PENALE MINORILE

Il vigente assetto penale processuale minorile deriva dall' applicazione coordinata del D.P.R. 448/88 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e del codice di procedura penale, il quale ultimo trova applicazione per quanto non previsto dal decreto speciale, e con una applicazione adeguata alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne, come disposto dall'art. 1, comma 1 D.P.R. n. 448/88.

IMPUTABILITA' E MINORE ETA'

La commissione di reati da parte di persone minorenni non imputabili ha molteplici conseguenze nel nostro ordinamento. Ne deriva che, anche nei confronti di questi soggetti, vi è obbligo di denuncia.

Si richiede pertanto che la polizia giudiziaria rediga informativa dettagliata anche nei confronti di soggetto indagato non imputabile, evidenziando tutti gli elementi indiziari sussistenti a suo carico da cui desumere eventualmente, da parte del P.M.M., la sussistenza di elementi per ritenere che la persona abbia commesso un fatto di reato.

L'imputabilità e la non imputabilità trovano la loro disciplina negli artt. 97 e 98 c.p.; si ritiene indispensabile fornire, sul concetto di imputabilità, alcune indicazioni.

Parlare di imputabilità del minore importa:

- 1) definire il concetto di imputabilità così come previsto dal nostro diritto penale;
- 2) individuare le due fasce di minore età che hanno discipline diverse tra loro;
- 3) far riferimento alla disciplina dell' imputabilità nel nostro diritto penale e vedere se e come essa si applichi al minore di età.

Il nostro codice definisce l' imputabilità come "capacità di intendere e di volere".

Anche se potrebbe a prima vista sembrare, tale categoria non presuppone il riconoscimento della libertà del volere in senso filosofico. L' odierno giurista è infatti attento alla prospettiva scientifica delle moderne scienze sociali e quindi consapevole del fatto che la volontà umana è soggetta a molteplici condizionamenti. Una volontà libera intesa come volontà assoluta di autodeterminazione ai limiti del puro arbitrio non esiste. La volontà umana può definirsi libera, in un' accezione meno pretenziosa e più realistica, nella misura in cui il soggetto non soccomba passivamente agli impulsi psicologici che lo spingono ad agire in un determinato modo, ma riesca ad esercitare poteri di inibizione e controllo idonei a consentirgli scelte consapevoli tra motivi antagonisti. Si tratta quindi di una libertà relativa o condizionata.

L'art. 85 prescrive che il soggetto agente, per rispondere di un fatto reato commesso, deve essere capace di intendere e di volere al momento del fatto.

E' appena il caso di precisare che tale concetto va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le attitudini: l' imputabilità difetta anche se manca anche una sola di tali due capacità. Va osservato come la menzione legislativa separata delle due capacità, alla luce delle moderne scienze psicologiche, susciti riserve: la psiche dell' uomo infatti è un' entità fondamentalmente unitaria, per cui le due funzioni si influenzano a vicenda.

Con capacità di intendere si fa riferimento all' attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, capacità quindi di comprendere il significato del proprio comportamento e valutarne le possibili ripercussioni positive e negative sui terzi.

Con capacità di volere si fa riferimento al potere di controllare gli impulsi ad agire e determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile secondo una percezione di valore; attitudine in altri termini a scegliere tra motivi antagonisti in modo



consapevole. La capacità di volere presuppone quindi la capacità di intendere il significato dei propri atti (*nihil volitum nisi praecognitum*).

La minore età è tra le cause che possono secondo il nostro codice escludere l'imputabilità: accanto alla malattia di mente, alla cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti ed al sordomutismo.

Il legislatore infatti parte dal dato di esperienza secondo cui l' uomo consegue la maturità psicologica attraverso un processo evolutivo che si snoda attraverso fasi graduali.

Il codice distingue due classi di minore età: il soggetto infraquattordicenne e quello di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni.

MINORI INFRAQUATTORDICENNI

Per i primi il codice penale all' art. 97 c.p. afferma la presunzione assoluta di incapacità, presunzione che non consente, cioè, prova contraria e PRESCINDE QUINDI DA UNA ACQUISITA MATURITA' PSICOFISICA DEL MINORENNE. Quindi il giudice, di fronte al quale pende procedimento nei confronti di un imputato infraquattordicenne, ha l' obbligo dell' immediata declaratoria della non imputabilità del minorenne. L' art. 26 D.P.R.448/88 impone tale obbligo al giudice in ogni stato e grado del procedimento, al quale adempiere anche d' ufficio, pronunciando sentenza di non luogo a procedere.

Il P.M., dal canto suo, durante la fase delle indagini preliminari quando si imbatte in tali soggetti, deve richiedere al GIP di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità, sentenza contenere tutti i requisiti di cui agli artt. 425 e 426 c.p.p., in virtù del richiamo di cui all' art. 1 D.P.R. 448/88.

A sua volta la Polizia Giudiziaria, che raccoglie a carico di un soggetto infraquattordicenne quegli elementi sufficienti per indagarlo per essere stato autore di reato, così da dover redigere a suo carico una comunicazione di notizia di reato, dovrà segnalare tutti gli elementi di fatto da cui desumere il suo coinvolgimento in un'azione delittuosa o contravvenzionale.

Infatti vi è l'obbligo per il giudice “della immediata declaratoria della non imputabilità”, ma vi è altresì un vero e proprio dovere per il P.M. e, conseguentemente, per la polizia Giudiziaria, di svolgere indagini tendenti ad accertarne la responsabilità’.

Ritengo che l' inquirente abbia un vero e proprio dovere-potere in tal senso, visto l' interesse dell' infraquattordicenne a non subire l' ingiusta attribuzione di un reato, anche se nei suoi confronti mai potrà portare ad una sentenza di condanna.

L'ingiusta attribuzione di un reato infatti potrebbe avere queste conseguenze sull' indagato non imputabile:

- a) potrà pregiudicarlo ai sensi dell' art. 133 c.p., contribuendo a formare in senso negativo la sua storia personale;
- b) la sentenza definitiva di proscioglimento per non imputabilità, una volta definitiva, viene iscritta nel casellario giudiziario ex art. 3 lett. f) D.P.R. 313 del 2002.;
- c) tale sentenza di proscioglimento inoltre può comportare l'applicazione di misure di sicurezza: le pronunce dell' insussistenza del fatto, dell' imputato che non lo ha commesso, del fatto che non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, o dell' azione penale improcedibile o del reato estinto, devono quindi prevalere sul proscioglimento per non imputabilità.

Consequentemente si richiede che la polizia giudiziaria informi, redigendo apposita notizia di reato nel più breve tempo possibile il P.M.M. del fatto che un infraquattordicenne abbia commesso un reato e questi ha l' obbligo di iscrivere la notizia relativa nel R.N.R.. Se tale reato evidenzia poi una condotta di vita irregolare il P.M. può chiedere al T.M. in sede amministrativa adeguate indagini sulla personalità dello



stesso, ex art. 25 r.d. n. 1404 del 1934; se risulterà evidente un disagio del minore questi potrà essere affidato al SS, e, nei casi più gravi, collocato in una comunità.

Una ulteriore possibilità di intervento nei confronti del minore non imputabile è l'applicazione di una misura di sicurezza. Presupposti necessari per l'adozione di tale misura sono la pericolosità del ragazzo e la sussistenza del concreto pericolo che il minore possa commettere ulteriori delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale o gravi delitti di criminalità organizzata.

La commissione di un fatto reato da parte del minore non imputabile perché infraquattordicenne può essere una spia di una situazione familiare di appartenenza pregiudizievole per il minore spesso, così da consigliare al P.M.M. di adottare le più opportune iniziative ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c..

Questa breve illustrazione fa comprendere come sia essenziale che la polizia giudiziaria raccolga tutti gli elementi di reità anche a carico del minore infraquattordicenne, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni anche tutti gli elementi inerenti la storia di vita personale e familiare del minore, se in possesso della polizia giudiziaria precedente, per consentire l'attivazione da parte della Procura Minorile, in sinergia con la Polizia Giudiziaria, di tutti gli istituti più opportuni nei confronti del minore ed eventualmente dei suoi familiari, con specifico riferimento agli esercenti la responsabilità genitoriale.

La consapevolezza di ciò farà comprendere perché la polizia giudiziaria non debba più – come invece allo stato è ancora, anche se in via minoritaria – trasmettere queste comunicazioni di notizia di reato alla procura minorile per conoscenza, bensì per competenza.

MINORI TRA I QUATTORDICI ED I DICHIOTTO ANNI

E' imputabile se aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La pena per lui è diminuita (art. 98 c.p.).

Non esiste quindi alcuna presunzione legale di capacità o incapacità, ma è il giudice a dovere in concreto accertare, in ogni singolo caso, se il minore sia imputabile o meno.

L'incapacità del minore di intendere e di voler non presuppone l'infermità mentale (epilessia, cerebropatia, paranoia, schizofrenia), né anomalie congenite (ubriachezza, assunzione di stupefacenti) ma si fonda su una più blanda concezione di "immaturità" intesa come carente sviluppo delle capacità conoscitive, volitive, affettive ed un inadeguato sviluppo delle coscienza morale.

Questo accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore è stato coinvolto. La maturità si sviluppa prima in relazione ad accertamenti concernenti i beni fondamentali della vita, quali la persona ed il patrimonio, rispetto a condotte afferenti ad altri beni giuridici. Più approfondita deve essere invece la valutazione della capacità di intendere e volere del minore nel caso in cui lo stesso abbia tenuto una condotta colposa.

E' consolidato un certo rigorismo giurisprudenziale in relazione ai reati di disvalore sociale facilmente percepibile, per i quali si considera accertata l'imputabilità in assenza di tare psichiche che influiscano negativamente sui processi intellettivi e cognitivi.

Gli accertamenti sull'imputabilità, sempre necessari, non devono necessariamente essere demandati a tecnici. Le indagini sulla personalità hanno piena libertà di forme e possono essere effettuate anche con il semplice interrogatorio dell' indagato, con l' esame demandato al SS, con l' assunzione di informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore o, nei casi in cui l' accertamento appaia più complesso, con il conferimento di una consulenza tecnica o di una perizia.



Si raccomanda pertanto alla polizia giudiziaria in sede di acquisizione della notizia di reato di raccogliere e riferire ogni elemento utile alla formazione del convincimento del P.M. prima e del Giudice poi, nella direzione dell' imputabilità o della non imputabilità in relazione al minore indagato che abbia una età tra i 14 ed i 18 anni.

ARRESTO E FERMO DEL MINORE DI ETÀ'

Prima di analizzare questi istituti si richiama ancora il disposto dell'art.1, comma 1 D.P.R. minorile, che recita: "Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale": ciò significa che l' opera di integrazione delle esigenze minorili con i principi del processo penale è stata sì effettuata dal legislatore ordinario, ma che, per quanto non disposto in relazione alla disciplina dei singoli istituti, è compito demandato all' interprete quello di considerare applicabile o meno la disciplina prevista dall' ordinario codice di procedura penale.

ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO (art. 16 D.P.R. n. 448/88)

Considerazioni sistematiche.

Tale articolo introduce il capo secondo, dedicato ai provvedimenti in materia di libertà personale, del codice di procedura minorile, che segue il primo, dedicato ai principi generali del processo minorile. Nello stesso capo sono disciplinate sia le misure cautelari, sia quelle precautelari, mentre nel codice di procedura penale le due categorie sono mantenute distinte, dedicando alle misure cautelari un apposito libro, il quarto, mentre a quelle precautelari il titolo VI del libro V.

L'art. 16 del D.P.R. 488/88 con il D.L.vo n. 12 del 1991 è stato depurato della previsione dell' accompagnamento penale che, nell' originaria formulazione approvata con D.P.R. 448/88, aveva visto la luce nel contesto dello stesso articolo. Trattandosi inoltre di istituto, l'arresto in flagranza di reato, comune al processo penale ordinario ed a quello minorile, esso beneficia del doppio richiamo ex art. 1 D.P.R.448/88 e relative disposizioni di attuazione che rinviano in generale, come sopra accennato, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni rispettivamente del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione, nel rispetto della clausola di compatibilità di cui sopra.

Ecco perché il legislatore, con il D.P.R. 448/88, non si è preoccupato di ridisegnare presupposti e disciplina dell'arresto e del fermo, limitandosi a dettare solo le disposizioni ritenute necessarie, rispetto alla legge delega, a diversificare per i predetti la disciplina ordinaria.

Facoltatività dell'arresto per i minorenni.

Al primo comma dell' art. 16 infatti il legislatore ha utilizzato il verbo "possono". Né potrebbero esserci due categorie differenziate di reati, come quelle create per gli indagati maggiorenni dagli artt. 380 e 381 c.p.p., tali da potersi distinguere casi di arresto obbligatorio da casi di arresto facoltativo in quanto il 16 c.l, quale unico gruppo di reati per cui è consentito l' arresto, rimanda ai reati in relazione ai quali può essere disposta la custodia cautelare per i minorenni (art. 23 D.P.R. n. 448/88).

Tale articolo rimanda, tra l'altro, all' art. 380, comma 2. lettere e), f), g), h) c.p.p..



Presupposti per procedere all'arresto:

Occorre la flagranza di reato: per la definizione dello stato di flagranza occorre far riferimento all'art. 382 C.P.P. comprendente, oltre alla flagranza in senso stretto, anche lo stato di c.d. "quasi flagranza".

Occorre che il minore indagato sia imputabile.

Occorre che il fatto legittimante l'arresto sia considerato grave.

E' necessario valutare la personalità dell' indagato.

I reati per i quali si può procedere all'arresto (che per i minorenni è sempre facoltativo) sono quelli indicati all' art. 23 D.P.R. 448/88:

1. delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (es. furto consumato pluriaggravato, lesioni dolose gravissime, omicidio tentato o consumato, violenza o resistenza a pubblico ufficiale solo se aggravata ex articolo 339 comma 2 CP).

Nel determinare tale pena vanno tenuti presenti i criteri di cui agli artt. 278 c.p.p. e 19 co. 5 DPR 448/88, perciò sulla pena edittale massima prevista dal codice per il reato consumato o tentato si dovrà operare la diminuzione minima (un giorno) prevista per la diminuzione della minore età.

Anche fuori dai predetti casi è possibile procedere all'arresto di minorenne quando si procede per:

2. delitto di violenza sessuale;
3. delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 380, comma 2, c.p.p. lettere e), f), g), h), e segnatamente:
 - a. furto su armi (o esplosivi) in luoghi adibiti alla loro custodia;
 - b. furto quando ricorrano le circostanze aggravanti previste all'articolo 625 comma 1 numero 2 prima ipotesi (violenza sulle cose), numero 3, numero 5 e numero 7 bis (salvo il caso di danno patrimoniale di speciale tenuità)
 - c. rapina (articolo 628 c.p.)
 - d. estorsione (articolo 629 c.p.)
 - e. illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico (o aperto al pubblico) di armi (o parti di esse) da guerra, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (almeno due) escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3 legge n. 110/75 (quelle da bersaglio, da sala, a gas, ad aria compressa)
 - f. produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (articolo 73 commi 1-4 D.P.R. n. 309/90), salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Si osservi che è vietato procedere all'arresto del minore nei casi di cui all'art. 385 codice penale

Al fine di valutare se procedere o meno all'arresto gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne

Criteri di esercizio della discrezionalità della polizia giudiziaria.

Il potere della polizia giudiziaria di procedere all'arresto non è una facoltà svincolata da criteri-guida prefissati, ma trova, nel terzo comma dell' art. 16 D.P.R. n. 448/88 l'indicazione degli elementi da valutare nel decidere se e quale misura precautelare



applicare al minorenni. Tale disposizione svolge la stessa funzione di quella di cui all' art. 381, comma 4 c.p.p..

L'identità di scopo ed alcuni parametri comuni fanno ritenere che per i minorenni si applichi solo l' art. 16 c. II D.P.R. cit., nonostante la norma di cui all' art. 381, comma 4 c.p.p. svolga un'efficacia interpretativa sull' altra norma.

Nell'usare il proprio potere discrezionale la polizia giudiziaria non deve mai perdere di vista che l'intero processo penale minorile mira e tutela l'educazione del minorenni tanto che, con l'istituto dell' irrilevanza del fatto, per fatti-reato di lieve entità, la pretesa punitiva cede del tutto di fronte all'esigenza di educazione.

Criteri guida:

1) gravità del fatto;

2) l'età;

3) la personalità del minorenni.

1) Gravità del fatto è cosa ben diversa da gravità del reato: quest'ultima è stata presa in considerazione per elencare i reati che consentono le misure precautelari. Per i minorenni dovranno senz' altro essere considerate ad esempio alcune modalità ludiche e goliardiche che spesso accompagnano l'esecuzione del delitto e che contribuiscono a diminuire notevolmente la gravità del fatto.

2) Non può che significare considerare l' età specifica di quel minorenni: la distanza dalla maggiore età.

3) Il riferimento è quanto mai vago sotto il profilo finalistico.

Una prima soluzione interpretativa è quella di tener sempre presente la finalità educativa del processo minorile, presa in considerazione per le misure cautelari dall' art. 19 c. II D.P.R. 448/88: tutela quindi della giovane personalità' e dei processi educativi utili alla formazione della medesima.

Una seconda soluzione è invece quella di considerare la finalità precipua dell' arresto, sicuramente consistente nella tutela della collettività: ciò si evince dall' art. 381 c. IV c.p.p. ove si dice che la personalità deve essere valutata anche al fine di valutare la pericolosità del soggetto.

Si ritiene che entrambe le finalità vadano tenute in considerazione. Pertanto, in conclusione, la P.G. nel decidere se operare o meno l' arresto dovrà, tra gli altri criteri guida, valutare quello della personalità sia sotto il profilo di non pregiudicare l' ulteriore sviluppo della stessa, sia di proteggere comunque la collettività.

Tali criteri dovranno orientare la P.G. anche nella scelta tra arresto ed accompagnamento, visto il richiamo che l'art. 18 bis D.P.R. n. 448/88 fa dell'art. 16, comma 3 stesso D.P.R..

FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO (art. 17 D.P.R. n. 448/88)

Norme e principi regolatori del fermo per i minorenni.

In questo articolo sono presenti alcune norme in deroga a quelle previste dal c.p.p., che con quelle comunque vanno integrate, ai sensi dell' art. 1 D.P.R. n. 448/88, con quelle di cui all'art. 384 c.p.p..

Reati per i quali è previsto il fermo: c'è anche qui il rimando all' art. 23, con l'aggiunta del limite minimo di pena.

La disciplina del fermo per i minorenni non può comunque derivare da una sommatoria acritica dei due articoli citati, perché dall' intero sistema delle misure precautelari per i minorenni non può non evincersi che anche il fermo debba essere sempre facoltativo: mentre nel codice di procedura penale in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di fuga l' adozione del fermo costituisce estrinsecazione di un obbligo, cioè né il P.M. né la P.G. potrebbero esimersi dall' assumere il provvedimento in questione, per i minorenni di tratta sempre di un potere discrezionale, condizionato, quanto al suo esistere,



oltre che dai presupposti dell' istituto parzialmente coincidenti con il fermo degli indagati maggiorenni:

- dal pericolo di fuga;
- dai gravi indizi di colpevolezza;
- dai presupposti di pena;
- dai criteri-guida di esercizio del potere discrezionale: gravità del fatto; età del soggetto; sua personalità.

Pericolo di fuga e gravi indizi di colpevolezza: derivano dall' 384 c.p.p. ed hanno quindi la stessa identica portata che nel procedimento penale ordinario.

Per il pericolo di fuga vale la pena di segnalare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pericolo di fuga non deve necessariamente essere di particolare intensità, dovendosi ravvisare ogni qualvolta, sulla base di elementi e fatti obiettivi, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l' inquisito, in mancanza di un intervento, farebbe perdere le proprie tracce: gli elementi da cui desumere il pericolo di fuga devono necessariamente essere precisi e personalizzati.

Il pericolo di fuga del minore va comunque valutato molto attentamente, in quanto per la sua dipendenza economica, la frequenza della scuola, il legame con amici ed i vincoli di ordine psicologico, è frequente il pericolo di momentaneo allontanamento, ma non di fuga vera e propria. La funzione cautelare del fermo, volta a garantire la presenza fisica dell' indiziato al processo e l' effettività dell' eventuale pena irrogata, sembra richiedere per il fermo la necessità del pericolo di fuga senza ritorno, e non del mero allontanamento.

Delitti per i quali è consentito il fermo.

Il richiamo è, come per l'arresto, ai delitti di cui all' art. 23 D.P.R. 448/88, per il quale è consentita la custodia cautelare in carcere, con l' ulteriore criterio che debbano essere puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni, al pari di quanto disposto dal c.p.p. per i maggiorenni.

Per la legittimità del fermo entrambi i limiti, massimi e minimi, devono essere rispettati.

Anche in tal caso opera la diminuzione minima (un giorno) prevista per la diminuzione della minore età

Soggetti titolari del potere di fermo.

Applicabilità completa, in mancanza di disciplina speciale, dell' art. 384 c.p.p.: competenza primaria in capo al Pubblico Ministero e sussidiaria spettante alla P.G., subordinata alla circostanza che il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o comunque alla sussistenza di una situazione di urgenza che non consenta di attendere il provvedimento del magistrato.

Interessante notare come in linea di principio nulla vieti che il fermo possa essere adottato anche in flagranza di reato e nella procedura minorile c'è una semi-coincidenza di fatto dei delitti per i quali è consentito l' arresto con quelli passibili di fermo, in quanto per i reati punibili con pena non inferiore nel massimo ai nove anni è raro che la pena edittale minima sia inferiore ai due.

Quindi il P.M.M., pur essendo, come quello ordinario, di diritto privo del potere di arresto in flagranza, di fatto ha un potere di fermo condizionato solo dall' ulteriore requisito del pericolo di fuga.

Adempimenti della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

La normativa di riferimento è contenuta negli artt. 18 D.P.R. n. 448/88 e 386, commi I e II c.p.p..



1. identificazione del minore: attenersi alle disposizioni sull' identificazione che nel proseguo si delineano;
2. avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona da contattare al numero n. **320/4331921**
3. avviso ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale o eventuali affidatari; i tre destinatari dell'avviso saranno persone distinte nel caso di minore che viva in istituto (quindi affidato ad altri) e con un tutore. Devono essere poi avvisati i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
Finalità degli avvisi:
I familiari (prossimi congiunti) sono portatori di un vincolo affettivo ed hanno quindi interesse a conoscere le sorti del minore: sono inoltre titolari di autonomo potere di nominargli un difensore di fiducia finché il minore stesso non vi abbia provveduto.
L'esercente la responsabilità genitoriale ha la responsabilità giuridica sul minore.
L'affidatario ne ha la custodia e deve essere quindi informato dell' improvvisa sparizione del minore per tranquillità propria e perché ne deve rendere conto all'esercente la responsabilità genitoriale.
I servizi sopra nominati sono notiziati per i compiti di cui all'art. 9 D.P.R. n. 448/88, che consente al pubblico Ministero ed al Giudice di personalizzare gli interventi , e per il compito di assistenza.
4. avviso al difensore di fiducia o d'ufficio che deve essere nominato. Per quanto riguarda la redazione del verbale, bisogna ricordare che l'eventuale difensore d'ufficio deve essere richiesto al call center del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati specificando che si procede nei confronti di un indagato minorenni poiché esistono appositi elenchi per la difesa di indagati minorenni. È evidente che se il minorenni ha un suo difensore di fiducia lo può validamente nominare anche se il legale non è inserito nei predetti elenchi.
5. accompagnamento del minorenni presso il Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.), che sul territorio del distretto di competenza di questa Procura per i Minorenni è sito in Corso Matteotti n. 35, previo avviso telefonico all'utenza n. **071/203111** (Direttore Dott. Giorgio Berti);
6. redazione del verbale di arresto/fermo: dovrà essere trasmesso al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto o dal fermo (tranne i casi di espressa autorizzazione del magistrato di turno a depositarla oltre le 24 ore);
7. redazione del verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore;
8. acquisizione risultanze SDI (e relativo aggiornamento);
9. consegna dell'arrestato della comunicazione scritta, eventualmente tradotta in una lingua a lui comprensibile, prevista dall'articolo 386 c.p.p. con cui lo si informa:
 - a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
 - b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
 - c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
 - d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
 - e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
 - f) del diritto di informare le autorità consolare e di dare avviso ai familiari;
 - g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
 - h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
 - i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.



Qualora la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato. L'articolo 20 del D.L.vo n. 272/89 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/88) dispone che, nell'esecuzione dell'arresto e del fermo e nella traduzione, siano adottate opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità anche per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche.

È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza. Negli uffici di Polizia Giudiziaria il minorenne deve essere trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

Il P.M.M. deve immediatamente valutare se non ricorra uno dei casi in cui deve ordinare l'immediata liberazione ex art. 389 c.p.p., cui si aggiunge il caso di cui all' art. 18, comma 3 D.P.R. 448/88, cioè decida di non chiedere l'applicazione di una misura cautelare (tenore analogo a quello di cui all'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p.: ma qui si parla di misure coercitive, rimanendo escluse le prescrizioni). Prima della riforma intervenuta con D.L.vo n. 12/91 anche per i minorenni si applicava l'art. 121 disp. att. c.p.p.. Ne deriva che è sufficiente che il P.M. intenda chiedere l'applicazione della misura delle prescrizioni perché non debba disporre l' immediata liberazione .

ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA DI REATO (art. 18 bis D.P.R. n. 448/88):

L'accompagnamento in questione è autonomo e diverso rispetto a quello di cui all'art. 403 C.C..

Trattasi anche di atto diverso dall'accompagnamento per l'identificazione; inoltre, poiché influisce sulla libertà dell'individuo, necessita di convalida nei termini di legge.

L'articolo 18 bis D.P.R. n. 448/88 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna ai genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata.

Per determinare tale pena vanno tenuti presenti i criteri di cui agli artt. 278 c.p.p. e 19 co. 5 D.P.R. 448/88, perciò sulla pena edittale massima prevista dal codice per il reato consumato o tentato si opererà la diminuzione minima (un giorno) prevista per la diminuzione della minore età.

Il minorenne non può essere trattenuto oltre 12 ore.

Quando non è possibile l'affidamento ai genitori perché irreperibili o, invitati a recarsi presso gli uffici degli operanti, non si siano presentati ovvero appaiono manifestamente inidonei a vigilare sul comportamento del ragazzo, il PM può disporre che il minorenne sia condotto presso un centro di prima accoglienza (CPA) ovvero presso una comunità.

Presupposti di tale misura cautelare sono:

1. flagranza del reato;
2. imputabilità del minorenne indagato;
3. gravità del fatto;
4. personalità del soggetto.

ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA DI REATO

- 1) identificazione del minore: attenersi alle disposizioni sull' identificazione su descritte;



- 2) avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, da effettuarsi sull'utenza n. **320/4331921**
- 3) avviso al difensore di fiducia o d'ufficio;
- 4) redazione del verbale di accompagnamento a seguito di flagranza: dovrà essere trasmesso entro le 24 ore per la prescritta convalida;
- 5) redazione del verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore ai sensi dell'articolo 349 III comma c.p.p.;
- 6) risultanze SDI (procedendo al relativo aggiornamento) e AFIS;
- 7) Verbale di affidamento del minore ai genitori o biglietto di accompagnamento in struttura (CPA)

ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Per definire l'età della persona nel caso sussista il dubbio che l'età dichiarata non sia quella reale, con particolare riferimento all'imputabilità (14 anni) o alla maggiore età (18 anni), è possibile eseguire accertamenti dell'età seguendo le indicazioni fornite da questa Procura nelle linee guida sui minori stranieri non accompagnati, ove applicabili.

Questo tipo di esame deve essere effettuato solo dopo aver accertato che il minore non vi sia mai stato sottoposto in precedenza (circostanza verificabile dallo sviluppo dell'AFIS, in quanto se il minore fotosegnalato è stato sottoposto in passate occasioni ad accertamento dell'età, ciò dovrebbe risultare dalle note informative dello SDI), salve situazioni eccezionali.

L'esame deve essere effettuato preferibilmente presso strutture ospedaliere pubbliche ed alla presenza, quando possibile, di un mediatore culturale, se necessario, e del rappresentante legale del minore (in mancanza dei genitori il legale rappresentante del minore è il tutore ove risulti nominato ovvero il rappresentante della struttura ove il minore sia stato collocato o suo delegato). Si farà primario riferimento alle Equipes Multidisciplinari create all'uopo dalla Regione Marche sul territorio regionale.

Nel caso in cui manchi o non sia disponibile una struttura pubblica la Polizia Giudiziaria potrà procedere ad un esame per la determinazione dell'età avvalendosi di personale tecnico specializzato nominato ausiliario di P.G.. Si ricorda che, in tale veste, i soggetti richiesti non possono rifiutare la loro opera.

Nel caso di dubbio, la persona si presume minorenni ad ogni effetto: ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 22/9/1988, n. 448, nel caso di dubbio sulla minore età questa si presume.

Nel richiedere l'accertamento sarà comunque opportuno sollecitare i sanitari affinché indichino, nella relazione conclusiva, il margine di errore insito nella variabilità biologica e nella metodica utilizzata e conseguenti valori massimo e minimo di età attribuibile.

L'autorizzazione al P.M di turno per procedere ad accertamenti medici sull'età non è necessaria.

L'articolo 349, comma 2 del Codice di Procedura Penale (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini) consente alla Polizia Giudiziaria, nel corso dell'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, di procedere, di iniziativa e senza l'autorizzazione del P.M., ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché ad altri accertamenti.

Si rammenta in tali casi di procedere sempre agli incombenti previsti dall'articolo 161 del Codice di Procedura Penale.

Si riporta il testo dell'articolo 349, commi 1 e 2:

1. *La polizia giudiziaria procede all'identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*



2. *Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.*

L'età si intende sempre compiuta alle ore 24:00 del giorno di nascita.

Le comunicazioni al Procuratore della Repubblica per i minorenni di Ancona avverranno esclusivamente con la trasmissione via PEC ai seguenti indirizzi e-mail: penale.procmin.ancona@giustiziacert.it o, in subordine, a dirigente.proc.min.ancona@giustiziacert.it. **Non utilizzare l'indirizzo PEC associato al Protocollo Informatico, riservato alle comunicazioni di natura amministrativa.**

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI NEL CASO DI COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO NEI CONFRONTI DI PERSONA MINORE DI ETÀ'

Come sora ricordato, nei casi in cui il minorenni abbia commesso un reato, la Polizia Giudiziaria procedente si atterrà alle indicazioni ed alle procedure previste dal D.P.R. n. 448/88 e dal codice di procedura penale ordinario.

Assistenza al minore indagato

Secondo il disposto dell'art. 12 D.P.R. n. 448/88 al minorenni indagato o imputato è assicurata l'assistenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni ed ammessa dall' autorità che procede, durante il compimento di atti di indagine, salvo che il ragazzo dichiari di non volersene avvalere. In tale ultimo caso si raccomanda di prestare attenzione affinché la rinuncia da parte dell'indagato sia riportata nel verbale.

Modalità di trasmissione delle notizie di reato.

- 1) Si richiede che le informative complesse siano sempre depositate o trasmesse anche in formato elettronico word e pdf. Allegare alla notizia di reato eventuali verbali di sequestro, perquisizione ed altri atti per i quali necessiti provvedimento di convalida evidenziando sul frontespizio che vi è richiesta di convalida di atti.
- 2) il contatto telefonico con il PM minorile è necessario e va operato con immediatezza nei casi di minori ARRESTATI in flagranza di reato o FERMATI o ACCOMPAGNATI perché colti in flagranza di reato.

Le comunicazioni al Procuratore della Repubblica per i minorenni di Ancona avverranno con le modalità sopra riportate.

L'elezione di domicilio, con particolare riguardo a stranieri e soggetti senza fissa dimora

Si richiamano, innanzitutto, le "Linee di indirizzo in vista dell'entrata in vigore – al 3/8/2017 – della legge 23/6/2017, n. 103" dell'1/8/2017, diramate con nota Prot. n. 354/2017.

Ferma la distinzione tra dichiarazione di domicilio (che riguarda la casa di abitazione o il luogo in cui l'indagato svolge la sua abituale attività) ed elezione di domicilio (che concerne il luogo, anche diverso dai precedenti, ed indica la persona cui dovranno inviarsi le notificazioni) e richiamata la necessità per la Polizia Giudiziaria di osservare quando indicato all'articolo 161 del Codice di Procedura Penale, si deve sottolineare l'importanza che riveste l'elezione di domicilio per l'indagato che sia senza fissa dimora o cittadino straniero, con reperibilità, quindi, assai precaria, in quanto proprio in questi casi si verificano le più frequenti ipotesi di elezione di domicilio inefficaci.



Si richiama l'attenzione sulla necessità di una corretta redazione del verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli articoli 349 e 161 del codice di procedura penale.

In particolare deve risultare in modo inequivocabile che l'indagato è stato avvertito della pendenza di indagine nei suoi confronti, con specifico riferimento all'ipotesi di reato configurato e all'Autorità giudiziaria procedente.

In base al nuovo testo dell'articolo 143 del codice di procedura penale (diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali) si sottolinea l'assoluta importanza dell'accertamento relativo all'effettiva conoscenza o meno della lingua italiana da parte della persona sottoposta alle indagini sin dai primi atti posti in essere dalla Polizia Giudiziaria. A tal fine le P.G. farà doveroso riferimento a qualsiasi elemento dal quale sia possibile desumere una conoscenza della lingua italiana quali, a titolo esemplificativo, il periodo di permanenza del soggetto in Italia, le specifiche conoscenze di persone informate, il rinvenimento di scritture in lingua italiana riconducibili all' indagato, la presenza di contatti telefonici scritti in lingua italiana, indipendentemente dalle dichiarazioni del soggetto sulla sua conoscenza della lingua, di cui pure darete puntualmente atto nella medesima comunicazione di notizia di reato.

La conoscenza o meno della lingua italiana dovrà essere riferita nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio. In detto verbale andranno altresì indicate le generalità dei genitori del minorenne se note.

Della consegna di copia tradotta del sopraindicato verbale all'indagato dovrà essere dato atto in calce al verbale (tradotto) che dovrà essere sottoscritto dallo stesso indagato e dai genitori se presenti, e che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria.

1) Procedere all'identificazione del soggetto con le seguenti modalità.

Occorre chiedere al minorenne se sia in possesso di un valido documento di identificazione in originale (passaporto, permesso di soggiorno, carta identità italiana o di un altro paese), ovvero se vi sia un adulto che può esibire i relativi documenti.

Se il minorenne da identificare dichiara di essere accompagnato da un adulto, questi deve essere contattato ed invitato a presentarsi in ufficio, portando con sé i documenti del minorenne. Dei documenti deve essere fatta copia integrale da inserire nella comunicazione all' A.G..

L'adulto deve essere a sua volta identificato.

Tra il minorenne e l'adulto deve necessariamente risultare dai documenti un rapporto di parentela; in caso contrario, il minorenne non può essere consegnato e deve essere considerato non accompagnato.

Se la parentela è comprovata, occorre redigere il verbale di affidamento che verrà successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona.

Se si hanno dubbi sulla veridicità dei documenti, ma non vi è modo di effettuare verifiche, procedere al fotosegnalamento sia dell'adulto che del minorenne.

I genitori, ove impossibilitati ad intervenire, vanno comunque avvisati telefonicamente.

2) Il minorenne che non possa essere identificato sulla scorta di validi documenti di identificazione deve essere sottoposto a fotosegnalamento.

L'autorizzazione del Pubblico Ministero di turno per procedere al fotosegnalamento non è necessaria potendo la Polizia Giudiziaria procedere d' iniziativa.

Nei soli casi che presentino risvolti di particolare complessità o dubbio, l'operatore di polizia procedente potrà comunque contattare telefonicamente il Magistrato di turno esterno della Procura della Repubblica per i minorenni di Ancona.



Allegare verbale di identificazione, nomina del difensore di fiducia ed elezione di domicilio. L'elezione domicilio è a cura del minorenni, eventualmente alla presenza del genitore. Si raccomanda di effettuare l'identificazione e di redigere il verbale relativo soltanto quando le indagini abbiano inevitabilmente determinato un primo contatto tra la P.G. e l'indagato, in quanto nelle altre ipotesi la P.G. effettuerebbe una indebita "discovery" circa l'esistenza del procedimento penale nei confronti dell'indagato e degli esercenti la responsabilità genitoriale o degli affidatari

Procedere all'affidamento del minorenni a genitori o altri familiari. Nei casi in cui un minore venga denunciato per un reato in stato di libertà, e non sia possibile affidarlo ad un genitore/parente, la PG procedente provvederà a collocarlo in struttura di accoglienza, previa intesa/collaborazione del locale servizio sociale (ai sensi dell'articolo 403 del codice civile).

E questa è una misura di protezione del minorenni, di natura civile, e non una restrizione di libertà.

Se si tratta di minorenni straniero richiederete i precedenti dattiloscopici (AFIS) che andranno allegati alla notizia di reato. Qualora tali atti non fossero immediatamente reperibili andranno trasmessi alla Procura per i minorenni appena possibile, dandone atto nella notizia di reato.

Non è mai possibile l'espulsione del minorenni straniero: in base all'articolo 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche non è possibile procedere all'espulsione del minorenni straniero che andrà sempre identificato con le modalità già descritte.

Fornire notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione e sulla condotta dell'indagato ai sensi dell'articolo 9 del DPR 448/88, qualora già in possesso della PG operante all'atto della redazione della CNR.